

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Parma, 11 dicembre 2020

OGGETTO: Brexit – gli scambi di merce dal 1° gennaio 2021

A partire dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito è ufficialmente fuori dall'Unione Europea.

È stato comunque previsto un periodo transitorio che va dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in cui continuano a trovare applicazione le norme e le procedure comunitarie.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito uscirà definitivamente dal territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea con effetti rilevanti sulle modalità di assoggettamento ad IVA delle operazioni intercorrenti tra soggetti passivi comunitari e soggetti stabiliti nel Regno Unito, nonché sulle modalità di adempimento degli obblighi connessi all'assolvimento dell'imposta.

Come primo effetto della Brexit, tutte le cessioni e gli acquisti di merci effettuati dal 1° gennaio 2021 tra Regno Unito e Italia non si qualificheranno più come operazioni intracomunitarie, ma costituiranno rispettivamente esportazioni e importazioni.

Cessioni di beni

Nello specifico, le merci spedite verso il Regno Unito non saranno più considerate cessioni UE (non imponibili art. 41) ma diventeranno esportazioni (non imponibili art. 8).

Diventerà pertanto obbligatoria la normale procedura di esportazione che avviene in tre distinte fasi:

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- una prima fase che si svolge presso la dogana competente per territorio (c.d. Dogana di Esportazione), la quale vincola la merce al regime di esportazione mediante creazione del DAU (Bolletta doganale) ed emissione del DAE (Documento di accompagnamento all'esportazione)¹;
- una seconda fase che si esegue presso la dogana di confine (c.d. Dogana di Uscita) da cui la merce lascia il territorio comunitario (dogana frontaliere o dogana in uscita), la quale accerta l'uscita delle merci inserendo a sistema il codice MRN e fornendo così la prova dell'avvenuta esportazione;
- sul sito delle Dogane, infine, sarà possibile inserire il MRN e documentare l'avvenuta esportazione.

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Acquisto di beni

Gli acquisti di merce proveniente dal Regno Unito costituiranno importazioni imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 67 del Dpr 633/72 e determineranno l'obbligo di assolvere il tributo direttamente in dogana e non più attraverso il meccanismo del reverse charge.

Per le merci che lo richiederanno, sarà inoltre obbligatorio procedere con il pagamento dei dazi.

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Sia in caso di cessioni che di acquisti la perdita della qualifica di operazione intracomunitaria comporta automaticamente il venir meno dell'obbligo di compilazione dei modelli Intrastat.

¹ Il DAE è un documento cartaceo che verrà consegnato allo spedizioniere e accompagnerà fisicamente la merce fino alla dogana di uscita dal territorio comunitario. Tale documento conterrà il MRN (Movement Reference Number), un codice alfanumerico che consente la tracciabilità dell'esportazione.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Casi pratici

Fatture anticipate di vendita

Nel caso in cui un'azienda italiana emetta fattura anticipata nei confronti di un soggetto UK entro il 31.12.2020 applicando la non imponibilità ai sensi dell'art. 41 DL 331/93 ma la consegna dei beni avvenga dopo l'01.01.2021, tale operazione dovrà essere trattata come non imponibile art. 8 DPR 633/72 con emissione della bolletta doganale contestuale allo spostamento fisico dei beni.

Fatture anticipate di acquisto - azienda UK emetta fattura anticipata nei confronti di un soggetto italiano entro il 31.12.2020 ma la merce viene spedita a gennaio 2021

In tal caso il soggetto italiano provvederà all'assolvimento dell'IVA con il meccanismo del reverse charge.

All'arrivo dei beni in Italia si procederà con le operazioni doganali di importazione e, sulla base dei valori dichiarati, si procederà a pagare l'eventuale dazio.

In dogana si dovrà presentare la fattura integrata con IVA italiana in modo da non versare l'IVA sulle merci importate².

Resi merce – merce acquistata nel 2020 da soggetto italiano e restituita nel 2021 a soggetto UK

Nel caso in cui nel 2021 si dovesse restituire ad un soggetto UK della merce acquistata nel 2020 tramite acquisto intracomunitario, il reso si configurerà come una vera e

² L'IVA dovrà eventualmente essere versata sulla maggior base imponibile che sarà composta dal trasporto, dalle assicurazioni e dal dazio.

propria esportazione definitiva (lato UK l'operazione verrà configurata come un'importazione definitiva con conseguente pagamento di dazio e IVA).

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Conto lavorazione a cavallo d'anno - merce inviata in conto lavoro in UK entro il 31.12.2020 da parte di un soggetto passivo IT e rispedita in Italia dopo l'01.01.2021

La reintroduzione della merce nel territorio italiano a seguito della lavorazione configura un'importazione definitiva, pertanto, il soggetto UK dovrà emettere fattura pro-forma (utile ai fini doganali) oltre alla fattura di servizio che deve essere emessa senza applicazione dell'IVA estera.

La fattura ricevuta dal soggetto IT per la lavorazione sarà soggetta ad inversione contabile tramite emissione di autofattura soggetta ad IVA italiana ai sensi dell'art. 17 c.2 DPR 633/72.

L'autofattura relativa alla lavorazione dovrà altresì essere presentata in dogana al momento dell'importazione. In tal modo si eviterà di dover pagare l'IVA sul compenso di lavorazione ricompreso nella fattura pro-forma (in quanto l'imposta risulterà già assolta attraverso l'emissione dell'autofattura).

Consignment stock a cavallo d'anno – invio di beni in consignment stock presso un magazzino UK prima del 31.12.2020 e cessione dopo il 01.01.2021

Con riferimento al caso di merce inviata in un magazzino UK in conto consignment stock fino al 31.12.2020 e successiva estrazione da parte dell'acquirente a partire dal 01.01.2021, è opportuno fatturare la merce al momento dell'estrazione con la dicitura

“fuori campo iva ai sensi dell’art. 7-bis” (come avviene per le cessioni “estero su estero”)³.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Di fatto non è possibile configurare tale operazione né come una cessione intracomunitaria né come una esportazione in quanto:

- la non imponibilità ex art. 41 DL 331/93 può essere applicata esclusivamente per tutte le estrazioni che verranno effettuate entro e non oltre il 31.12.2020;
- la non imponibilità art. 8 DPR 633/72 non può essere applicata in quanto presuppone l’esistenza di una bolletta doganale (che non esiste in quanto la merce è stata inviata in UK nel periodo “ante brexit”).

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Federico Bottrighi

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

³ In mancanza di indicazioni contrarie si ritiene che per porre in essere operazioni in conto consignment stock in UK sarà necessario dotarsi di un rappresentante fiscale.